



COMUNE DI SCIOLZE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/05/2020

Art. 1

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. Non si applica quanto previsto dall'art. 5-ter del suddetto decreto come modificato dal D.L. 34/2019 art. 4-octies.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione, quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria é determinabile su base di quantificazione oggettiva o quando la questione su cui si verte è di diritto.
3. Nel caso di accertamento vertente sul valore delle aree edificabili ai fini IMU, la definizione del valore da parte dello Ufficio Tributi è subordinata a parere conforme del tecnico comunale

Art. 2

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio Tributi invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma b);
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi di cui alla lettera c).
2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. Il contribuente può anche optare per il pagamento rateale, che deve essere concordato con l'Ufficio Tributi.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 2, l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi del presente articolo, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali.

Art. 3

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta

libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico o telematico.

2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente.

Art. 4

ADESIONE AGLI ATTI DI IMPOSIZIONE

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni dei tributi comunali sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Art. 5

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro i termini concordati di fase di definizione dell'atto di adesione, mediante versamento con le modalità stabilite dal Comune.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, maggiorati del 2,5%.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, il funzionario responsabile provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.

Art. 6

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio dell'anno 2020.
2. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.